

Pubblicato il 29/01/2019

Sent. n. 203/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1388 del 2008, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Guglielmo Scarlato, Gaetano Paolino e Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Brancaccio, in Salerno, largo Dogana Regia, n. 15;

contro

Comune di Centola, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza-ingiunzione n. 22 (prot. 6309) del 10.7.2008 del Comune di Centola;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2019 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è proprietario di un terreno situato nel Comune di Centola che ha accesso al mare attraverso una scalinata realizzata dai precedenti proprietari della quale il Comune, a seguito di sopralluogo del 1.7.20008, ha intimato la demolizione perché realizzata senza titolo edilizio e ricadente *in zona omogenea E6 – zona agricola di riserva naturale del parco nazionale del vigente PRG*.

Con un unico articolato motivo il ricorrente impugna l'ordine di demolizione, in quanto:

- l'opera, di natura chiaramente pertinenziale in quanto servente il fondo, sarebbe stata realizzata più di cinquanta anni addietro in regime di edilizia libera;
- il Comune stesso avrebbe attestato che risale a più di trenta anni prima dell'accertamento che ha determinato l'adozione del provvedimento demolitorio;
- il provvedimento conterrebbe plurimi richiami a norme, provvedimenti e vincoli che non consentirebbero tuttavia di ripercorrere l'*iter* logico seguito dall'Amministrazione, né d'individuare il potere esercitato;
- quasi tutte le disposizioni, gli atti di pianificazione e di imposizione dei vincoli incompatibili con la permanenza dell'opera sarebbero successivi alla realizzazione della stessa;

- il vincolo idrogeologico imposto dall'art. 1 del r.d. 30.12.1923 n. 3267 non sarebbe applicabile in specie in quanto la struttura in questione non avrebbe alcuna incidenza sulla stabilità del terreno e sul regime delle acque;

- non ricorrerebbe alcuna violazione dell'art. 55 del codice della navigazione in quanto detta disposizione si riferisce ad opere realizzate sul demanio.

Il Comune avrebbe poi omesso una compiuta comparazione - tanto più necessaria in considerazione del notevole tasso di tempo trascorso - fra l'interesse pubblico alla tutela del territorio e l'affidamento riposto dal ricorrente nella conformità dell'opera al vigente regime edilizio, urbanistico e di tutela

Il Comune di Centola, ritualmente intimato, non si è costituito.

All'udienza pubblica del 14 gennaio 2019 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente si limita ad affermare che la scala esistesse già cinquant'anni prima dell'ingiunzione di demolizione, ma si astiene dall'allegare elementi di prova a sostegno di tale asserzione.

Nessun valore probatorio può infatti attribuirsi alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà depositate dal ricorrente il 23.9.2008 (cfr. Consiglio di Stato, IV, 29.5.214, n. 2782; id. 21.10.2013 n. 5109).

Risulta tuttavia dal verbale prot. n. 6009/2008 dell'Ufficio tecnico comunale che l'opera in questione è stata realizzata da oltre trent'anni.

Lo stesso verbale la descrive come una *scalinata in legno composta da varie rampe (circa 90 scalini) di larghezza di 0.90 m che partendo dalla proprietà Scarlato si snoda lungo il costone roccioso fino a raggiungere l'estremità della roccia a picco sul mare. Al termine di detta scalinata poggiata sulla roccia sono presenti a quote diverse due pedane- pianerottolo di disimpegno in legno aventi dimensioni di circa 1,60 m X 2,00 m e 5.30m. X 2.10 m.*

Inoltre dall'ultima pedana mediante una rampa composta da cinque gradini in legno si accede ad una scala in legno e ferro retrattile mediante argano metallico [.....]. Quest'ultima struttura si intuisce chiaramente che è usata per consentire la discesa e la risalita dall'acqua. Tale struttura risulta collegata alla scalinata in legno ed ancorata alla roccia mediante chiodatura e tiranti. Infine a parziale copertura della stessa è stata realizzata una struttura in legno e pagliarelle di dimensioni di 3,00 m X 2.30 m di altezza.

La dettagliata descrizione sopra trascritta dimostra chiaramente che non si tratta di un'opera pertinenziale in quanto non è dato rinvenire, né nel verbale, né negli atti del ricorso, alcun riscontro sull'esistenza di un collegamento funzionale della scalinata ad una coeva opera edilizia principale regolarmente assentita, circostanza, quest'ultima, che appare smentita dalle osservazioni del 9.7.2008, (all. 2 nota di deposito del 23.9.2008), nelle quali il ricorrente riferisce che l'esistenza della scalinata fu il motivo determinante che indusse il suo dante causa ad acquistare il *terreno*.

Deve inoltre escludersi la natura precaria della scalinata, in quanto essa risulta stabilmente ancorata al suolo e, nell'ultima parte, addirittura inchiodata alla roccia.

Ne consegue che deve essere considerata un'opera stabile e funzionalmente autonoma in quanto destinata a rendere percorribile il naturale, considerevole dislivello fra la proprietà del ricorrente e il mare.

Essa costituisce, pertanto, un'opera di trasformazione del territorio per la quale, all'epoca in cui fu realizzata, era necessario il rilascio della concessione edilizia.

Infatti trent'anni prima dell'accertamento dell'1.7.2008 (a dare credito alla ricostruzione operata dagli agenti e in difetto di altra prova da parte del ricorrente) era già in vigore, da più di un decennio, la l. n. 765 del 1967 (c.d. legge Ponte), che ha introdotto l'obbligo di acquisire, in via preventiva, la licenza edilizia al fine di realizzare trasformazioni del territorio nazionale.

Il regime edilizio applicabile al caso concreto non è mutato nel tempo in quanto, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 380/2001, tutte le opere di trasformazione del territorio sono soggette al rilascio del permesso di costruire e, di converso, se realizzate in assenza del permesso di costruire, se ne deve ordinare la demolizione ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001.

Nessun rilievo può avere, in senso contrario, l'affidamento che il ricorrente, anche in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso fino all'adozione dell'ordinanza di demolizione, afferma di aver riposto nella conformità della scala alle norme e agli strumenti di piano vigenti, in quanto l'opera sarebbe stata realizzata da un precedente proprietario.

In materia di repressione degli abusi edilizi la giurisprudenza nega rilevanza alla condizione soggettiva del destinatario in quanto la demolizione, quale sanzione ripristinatoria, non afflittiva, che prescinde quindi dalla imputabilità soggettiva dell'abuso, ha come destinatario sia il responsabile che il proprietario che dispone dell'immobile abusivo ed è in condizione, per questo, di soddisfare l'interesse pubblico alla riduzione in pristino perseguito dal provvedimento (cfr. TAR Puglia – Bari, n. 1326/2016).

Con particolare riferimento, poi, al tempo trascorso fra la realizzazione dell'opera abusiva e l'accertamento dell'abuso, si è affermato che: *"il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino"* (da ultimo, Cons. St., Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9).

La misura ripristinatoria adottata dal Comune è quindi espressione di attività vincolata che non richiede, a rigore, neppure l'indicazione delle disposizioni normative e di piano violate e che tuttavia il provvedimento gravato indica nel d.P.R. n. 380/2001 e nelle fonti istitutive dei numerosi vincoli gravanti sull'area, che sono certamente ostativi al permanere di opere abusive, ancorché realizzate in epoca ad essi precedente.

Il ricorso, pertanto, è respinto.

Non vi è luogo a decidere sulla regolazione delle spese in quanto il Comune di Centola non si è costituito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Paolo Severini, Consigliere

Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Maria Colagrande

IL PRESIDENTE

Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO